



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1627**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Articolo 3 - Criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 25, 26, 27, 42, 44, 45 comma 1, lettera b) e 46-1° comma.

Il giorno **09 Luglio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e in seguito denominata L.P. 4/2003.
- Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
- Vista la Comunicazione della Commissione n. (2006/C319/01) che definisce gli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
- Visto quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l’art. 3, comma 1, di tale regolamento, che stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato i regimi di aiuto:
 - che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento medesimo,
 - che contengano un riferimento esplicito allo stesso (con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);
 - e per il quale sarà inviata la sintesi delle informazioni di cui all’art. 20, paragrafo 1 del regolamento medesimo.
- Vista la deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007, come modificata con deliberazione n. 122 del 25 gennaio 2008 e n. 876 del 4 aprile 2008 con cui sono stati disciplinati alcuni criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative previste dagli articoli 17, 25, 42, 44 e 46, 1° e 3° comma della L.P. 4/2003 e considerato che le sopra citate deliberazioni sono state notificate con la forma dell’esenzione – ai sensi del Reg. CE n. 1857/2006 - ai competenti uffici della Commissione europea e che la medesima ha pubblicato le decisioni in merito all’approvazione della disciplina degli articoli come di seguito:
 1. XA 169/2008 ART. 25 di data 17/04/2008;
 2. XA 170/2008 ART. 44 di data 17/04/2008;
 3. XA 171/2008 ART. 42 di data 17/04/2008;
 4. XA 172/2008 ART. 17 di data 17/04/2008;
 5. XA 173/2008 ART. 46, 1° comma di data 17/04/2008.
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 680 del 18 marzo 2008 avente per oggetto “Conferma dell’operatività di alcuni aiuti istituiti ai sensi della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e nello specifico degli articoli 25, 1° c. - 26 – 27 – 34 e 35, 1° comma e considerato che gli stessi non si pongono in contrasto con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale 2007-2013.

- Preso atto che le iniziative riguardanti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli non sono contemplate nel reg. CE n. 1857/2008 ma che - rientrando nel campo di applicazione del reg. Ce n. 800/2008 - possono essere notificate con la procedura e le indicazioni ivi previste.
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 609 del 20 marzo 2009 avente per oggetto: “Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., recante norme per il *Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*: approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle iniziative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli previste dagli articoli 25, 28, 42, 44 e 46, 1° comma”.
- Considerato che la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli costituito dagli articoli 25, 28, 42, 44 e 46, 1° comma della L.p. 4/2003 e della deliberazione n. 609/2009 (aiuto di Stato n. X430/2009).
- Tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
- Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2 (Condizioni per l'esenzione) del reg. CE n. 736/2008 “I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, che qualsiasi aiuto individuale accordabile nel loro ambito soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento e che rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”.
- Vista la deliberazione n. 3043 del 10 dicembre 2009 avente per oggetto: “Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., recante norme per il *Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*: approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 45 (Agevolazioni per l'acquacoltura e l'elicicoltura).”.
- Considerato che la deliberazione n. 3043/2009 è stata notificata con la forma dell'esenzione – ai sensi del Reg. CE n. 736/2008 - ai competenti uffici della Commissione europea e che la medesima ha pubblicato la decisione in merito all'approvazione del regime con il n. XF 17/2009.
- Considerata l'opportunità di aprire alla presentazione di nuove domande per l'art. 45 della l.p. 4/2003 solamente nel caso di risanamenti delle piscicoltura e

di dare pertanto atto che tali tipologie di domande non sono soggette a termini di presentazione.

- Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, paragrafo 2, del reg. CE n. 1857/2006, se un regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità al reg. 1857/2006 medesimo;
 - è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
 - la domanda è stata accettata con modalità tali da obbligare tale autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime non è esaurito.

- Considerato che i criteri di massima stabiliti dalle deliberazioni n. 3006/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 609/2009 e n. 3043/2009, necessitano di qualche integrazione per essere operativi, si ritiene opportuno definire, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 4/2003, ulteriori criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative previste dagli articoli 25, 42, 44, 45 comma 1, lettera b) e 46, 1° comma della medesima legge provinciale al fine di stabilire:
 - i soggetti beneficiari;
 - le iniziative finanziabili;
 - il limite massimo di spesa ammissibile e le percentuali di contribuzione;
 - valutazione della significatività della spesa ammissibile;
 - le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse e per l'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 6;
 - ogni altro elemento utile necessario all'istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento.

- Considerato che il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento classifica il capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A) e limita l'applicazione della Misura 311 (Iniziativa agrituristiche) alla sola Area D (Area rurale con problemi complessivi di sviluppo).

- Ritenuto pertanto opportuno ammettere a finanziamento le iniziative volte all'incentivazione delle pluriattività e agrituristiche - previste agli art. 26 e 27 della L.P. n. 4/2003 - limitatamente alle aziende che operano nel Polo urbano (Area A) ed aprire pertanto alla presentazione di nuove domande secondo i criteri approvati dalla presente deliberazione.

- Vista la deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008, contenente i criteri attuativi degli articoli 25-26-27-34-35.1-42-44-46.1, per le domande di adesione ai patti territoriali inoltrate dopo il 31.12.2007, e che tale deliberazione rimane comunque l'atto di riferimento per le domande pattizie.

- Considerato inoltre che la sopra citata deliberazione n. 1312/2008 approva comunque detti criteri anche in termini generali per le iniziative relative agli articoli sopra citati, che la Giunta riterrà di attivare tramite appositi bandi.
- Considerata la necessità di applicare i criteri della sopra citata deliberazione n. 1312/2008 per domande di agevolazione per interventi previsti dagli articoli 25, 26, 27, 42, 44 e 46, 1° comma della l.p. 4/2003 presentate - a seguito del verificarsi di singoli danni da incendio e di altra singola calamità naturale e per le domande di agevolazione presentate a valere sull'articolo 42 e 45 comma 1, lettera b) a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa, in quanto la presente deliberazione non prevede in modo dettagliato la descrizione dei requisiti di ammissibilità degli interventi sopra citati.
- Considerato che alle iniziative citate nel precedente paragrafo non si applicano gli ordini di priorità di cui al presente bando, in quanto rientrano nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della L.p. n. 4/2003.
- Ritenuto opportuno precisare che per le agevolazioni concesse ai sensi della normativa comunitaria de minimis le iniziative potranno essere realizzate dopo la presentazione della domanda e che tale regola viene confermata anche per i casi di aiuto de minimis erogati ed erogabili con la delibera 1312/2008.
- Ritenuto inoltre opportuno prevedere, qualora non vi siano bandi aperti, dei criteri specifici per i casi di domande di agevolazione per interventi previsti dagli articoli 25, 26, 27, 42, 44 e 46, 1° comma della l.p. 4/2003 presentate - a seguito del verificarsi di singoli danni da incendio e di altra singola calamità naturale.
- Ritenuto inoltre opportuno prevedere, qualora non vi siano bandi aperti, dei criteri per le domande di agevolazione presentate a valere sull'articolo 42 e 45 comma 1, lettera b) a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa.
- Considerato che per i casi previsti dai due alinea precedenti si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1312/2008 e che si ritiene opportuno, per i medesimi casi, prevedere che tali domande non siano soggette a termini di presentazione, stabilendo al contempo che:
 - in entrambe le fattispecie saranno utilizzati i fondi destinati appositamente ed annualmente sul capitolo 500650 per tali finalità e che saranno individuati con apposita deliberazione di riparto;
 - le iniziative saranno finanziate in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande: se i fondi disponibili per ogni singolo anno non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute nel medesimo, si proseguirà con i fondi resi disponibili sull'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

- Considerata la necessità di approvare i criteri per la concessione di contributi per adattamento di mezzi agricoli, in funzione di minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada),

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle iniziative previste dagli articoli 25, 26, 27, 42, 44, 45 comma 1, lettera b), 46, 1° comma e le disposizioni per la concessione di contributi per l'adattamento di mezzi agricoli, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di stabilire che le domande devono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante dal 12 luglio fino al 12 agosto 2010. Non saranno accolte domande oltre i termini fissati, salvo i casi previsti dal successivo punto 4.
3. Di dare atto che le disposizioni attuative previste dal presente provvedimento per gli articoli 25, 26, 27, 42, 44, 45 comma 1, lettera b), 46, 1° comma e per l'adattamento mezzi agricoli non si applicano alle domande di adesione ai Patti territoriali inoltrate dopo il 31.12.2007, per le quali rimane in vigore la deliberazione n. 1312/2008..
4. Di stabilire che non sono soggetti a termini di presentazione, qualora non vi siano bandi aperti:
 - le domande di agevolazione presentate a valere sugli articoli 25, 26, 27, 42, 44 e 46, 1° comma, a seguito del verificarsi di singoli danni da incendio e di altra singola calamità naturale;
 - le domande di agevolazione presentate a valere sull'articolo 42 a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa;
 - le domande di agevolazione presentate a valere sull'art. 45 comma 1, lettera b) nel caso di risanamenti.
5. Di dare atto che alle iniziative di cui alla prima e seconda alinea, citate nel precedente punto 4, non si applicano gli ordini di priorità di cui al presente bando, in quanto rientrano nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della L.p. n. 4/2003.
6. Di stabilire che per le fattispecie previste dal punto 4, saranno utilizzati i criteri indicati nella deliberazione n. 1312/2008, stabilendo inoltre che:

- saranno utilizzati i fondi destinati appositamente ed annualmente sul capitolo 500650 per tali finalità e che saranno individuati con apposita deliberazione di riparto.
 - le iniziative saranno finanziate in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande: se i fondi disponibili per ogni singolo anno non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute nel medesimo, si proseguirà con i fondi resi disponibili sull'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.
7. Di stabilire che quanto previsto dal punto A.9, lettera e), dell'allegato parte integrante alla presente deliberazione, si applica anche alle domande presentate a valere sui patti territoriali di cui alla deliberazione n. 1312/2008 e per le quali non è stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, all'atto dell'approvazione della presente deliberazione.
 8. Di stabilire il termine per la liquidazione delle iniziative entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la liquidazione dell'agevolazione finanziaria o entro 60 giorni, dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora la struttura competente debba effettuare delle verifiche previste dalla normativa vigente.
 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

IG - LMO